

5 IV 21-20

CARLO ALBERTO

Per Grazia di Dio

RE DI SARDEGNA DI CIPRO E DI GERUSALEMME

Duca di Savoia di Genova &c. &c.

Principe di Piemonte &c. &c.

Il Nostro Primo Segretario di Stato per gli affari di Sardegna Ci ha rassegnato l'istromento di convenzione stipulatosi in Torino davanti al Sacro Supremo Reale Consiglio nel giorno sette corrente marzo tra il Regio Fisco generale, e Don Giuseppe Masfais Fadrique Fernandez d'Alvar & per il riscatto del Marcheseato di Orani, e del Dipartimento di Gallura Geminis, di cui questi trovansi in possesso, il quale è del tenore seguente: L'anno del Signore mille ottocento quarantatre, ed alli sette del mese di Marzo, in Torino, ed in una delle sale dell'Ufficio dell'Uditore generale di guerra, situato in casa Marmati, Parrocchia di San Giovanni, essi quindizialmente davanti l'Illustrissimo Signor Presidente Conte, e Comandante Don Giuseppe Mecurino Arborio di Gallinara, Uditore generale di guerra, e Consigliere del Sacro Supremo Reale Consiglio di Sardegna, e di me Segretario infessucilla, ed alla presenza degli Signori Felice Miralli, e Felice Rolando testimoni voti, assistenti, richiesti, ed infra meo sottoscritti.

Al equivo non manifesto, che colle sue sentenze delli sei
settembre mille sette cento quarantuno col Suo Supremo
Reale Consiglio siano definite le annate di marzo, che
contro le sentenze delli cinque aprile, Due, quattro,
sei, otto, e nove Agosto mille sette cento trent'otto
mandate dalla Regia Delegazione sopra i feudi
creati col Regio Editto del trenta giugno mille otto
cento trentasette restarono per l'accontentamento delle
rendite feudali con l'Illustrissimo, ed Excellentissimo
Signor Don Giuseppe Francesco Fernandez, e Medico
Comunitario componente il Dipartimento della Gallura
Gemina, ed il Marchesato di Orani.

Che sulle basi delle suddette sentenze, e del Suo Supremo
Reale Consiglio abbia il Regio Fisco con due distinte
edole del ventinove settembre presentato le liquida-
zioni del reddito, e delle spese, da cui sia risultata
la rendita attiva del Dipartimento della Gallura
Gemina in lire sardi tre mila novecento ottanta
due, soldi tredici, ed un denaro, da cui dettate le spese
fissate dalla relativa sentenza in annue lire sardi
tre mila quattro cento ottanta due, soldi tredici, e denari
uno, il reddito netto si sia residuato a lire sardi cinqua-
cento, e la rendita attiva del Marchesato d'Orani
sia risultata in lire sardi otto mila cento trenta
cinque, soldi sei, denari otto, da cui dettate le spese
fissate dalla relativa sentenza in lire sardi tre mila
settecento, si sia residuato il reddito netto in lire
sardi quattro mila quattro cento trenta cinque,
soldi sedici, denari otto, le quali rendite nette riunite
assieme formano la complessiva somma di lire sardi

quattro mila nove cento trentacinque, soldi sedici, denari otto, e abbia nello stesso tempo il Regio Fisco indotto farsi luogo all'immissione in possesso di tutti i beni demaniali in quelle signorie compresi, a termini delle leggi emanate in proposito della pratica feudale.

Che Don Pietro Maria Rosales, nella qualità di Procuratore speciale del prefato Signor Marchese d'Orani, abbia eseguito, le liquidazioni proposte dal Regio Fisco, sebbene giuste sul calcolo, e per le proccacciate sopra erronee basi, perché con esse si fossero detratte dalla rendita attiva dovuta dalle comunità le spese d'amministrazione d'Alcañiz, le quali doveranno continuare a carico del Signor Marchese d'Orani, qualora non avesse potuto combinarsi la cessione al Regio patrimonio delle suddette signorie da lui possedute, nel resto oltre i dritti Regalatici, a cui si riferiscono le summate sentenze dell'8 settembre mille otto cento quarantuno spettanti ed indovino le rendite, che doveranno corrispondere tutti i suddetti castelli, con cui si era lite pendente, le annuità dovute a termini delle leggi dei popoli di Chivimor nel distretto delle suddette signorie, le prestazioni, che doveranno corrispondere i pastori abitanti nelle case delle Caserías situate nei castelli di lui territorio; una comparsa tante indennità per i castelli di Logrono della Gallura stati premiati con Carta Reale del diciotto maggio mille otto cento sessi, e pubblicata con pregione del dodici gennaio mille otto cento sessantuno, ed infine il diritto di ricavare dalle terre demaniali il maggiore profitto, di cui sono suscettibili, avuto massima riguardo al grande quantitativo di bosco, e alberi in costruzione,

che esiste sulle rive montagne, le quali avessero scoperto
voto, e potessero darci un considerevole prodotto.

Esure inapplicabili alle vaste Signorie possedute
dal Marchese d'Orani le pratiche feudali, perché le
predette Signorie fossero allodiali nel senso più stretto,
e riguroso, e constasse dai pubblici documenti, con cui
pervennero alla famiglia del predetto Signor Marchese
i beni, di cui si tratta, spettargli questi a titolo di vero,
franco, e libero allodio, cioè a titolo di piena, e diretta
proprietà, composta dell'utile, e diretta dominio, per
cui a pieno diritto, e senza alcuna loro dipendenza
potessero venderli, alienarli, ed ipotecarli, senza che la
Regia Corona si potesse avere altro diritto sopra i
detti beni, salvo quello del dominio eminente, che per
ragione del supremo impero le spetta sopra tutti
indistintamente li beni dei privati compresi nel terri-
torio: astrazione fatta dalle prestazioni sussultive,
e dai beni, che in corrispettivo di tali prestazioni si
possiedono dalle comunità, come formanti la loro
costituzione, e avervi immensa estensione di beni già
formanti la dote di antichi villaggi distrutti, li
quali si possiedono da esso Signor Marchese con diritto
di diretta, ed utile proprietà, e non potersi per
conseguenza privare il medesimo del dominio utile,
e diretto spettantegli sopra i detti vastissimi territorj
dominiali rinclusi nelle Signorie da lui possedute, sia
perché le leggi sinqui promulgate non autorizzano
alcuna occupazione contro il diritto di piena proprietà
privata, che ne spetta al Signor Marchese in forza
di suoi titoli sanzionata dall'autorità Sorana, sia

perchè non potrebbero le leggi autorizzare cotale occupazione senza una giusta, ed equa indennità da accertarsi secondo il valore reale delle proprietà da occuparsi nel modo, che tutte le leggi prescrivono nel caso di espropriazione forzata, sia perchè previamente ad ogni espropriazione forzata dovessero farsi constare della pubblica necessità, ed utilità sull'occupazione dei beni appartenenti ai privati in pieno dominio, sia infine perchè qualunque ragione, che volesse ispirare il Reale Fisco a tale riguardo dovessero proporsi in regolare forma di giudizio, nel quale si potesse dare a cotale questione della massima importanza il necessario, e legale sviluppo.

Avere esso Signor Marchese D'Orani con apposito ricorso offerto di cedere tutti li suoi beni, che possiede in Sardegna al Reale Patrimonio, mediante il giusto, ed adeguato compenso ivi esposto, e Sua Maestà essendosi risentita, visto il risultamento delle deliberazioni, e delle sentenze sull'accettazione delle preterizioni feudali, d'usare verso il predetto Signor Marchese quei benigni riguardi, che le circostanze potessero suggerire, dovendosi, prima di tutto, ascoltare le sovrane deliberazioni a tale riguardo, non ammessa intanto la protesta contro ogni pretesa feudale, la quale tendesse ad espropriare lo stesso Signor Marchese de' suoi beni, ove non segua riscatto, il tutto come meglio appare dai relativi atti.

Chè in data delli trenta novembre mille otto cento quarantuno abbia il Reale Fisco dichiarato di voler prescindere d'entrare nella questione, se la base sulla

quale era formato il calcolo, di cui nelle due liquidazioni
da lui prodotte pare o no giusta; bastandogli, che il
calcolo da lui formato fosse giusto sulla base delle
sentenze emanate dal Sacro Supremo Reale Consiglio
sotto li sei settembre mille otto cento quarantuno,
e nel resto, siccome non gli rimbalzava d'avere il fe-
Marchese d'Orani acquita l'offerta a Sua Maestà del
Principato delle Signorie, cui si riferiscono le sopra citate
sentenze, e molto meno, che qualche offerta pare stata
quinta, avendo persistito per l'applicazione alle
predette Signorie del Signor Marchese d'Orani delle
provvidenze già emanate sul proposito delle predette
che feudali, siccome dal Sacro Supremo Reale Consiglio
proprio due sentenze delli trenta dicembre mille otto
cento quarantuno, con cui e per li motivi ivi enuncia-
te, ed a cui si avrà l'opportuna relazione, si preannun-
ciò non esser tenuti i Comuni di Escampla, L'aban-
giamas, D'ugher, Suro, Agguis, e Portiguadas compo-
nenti il Marchesato di Gattusa Jiminis, ed i Comuni
di Orani, Ostelli, Saubi, Oniferi, Oltana, Pitti, Onani,
Parafai, Oravoto, Nuovo, con Sottore componenti il
Marchesato d'Orani, a corrispondere al predetto Marchese
d'Orani altri diritti, o prestazioni, che qualche ragguar-
date a lui colle predette sentenze delli sei scorso
settembre liquidate dal Regio Fisco mille duecento
delli ventinove settembre mille otto cento quarantuno,
salvo il diritto, che potesse competere ed era Signor
Marchese per la deduzione delle spese necessarie alla
riscossione dei dritti civili, sino a che questa rimanesse
a suo carico, ed essere lo stesso Fisco in diritto di pagare

Il papapo di tutte le cose dette terre demaniali possedute
dal prefato Signor Marchese nel Dipartimento della
Gallura Jemina, e nel Marchesato di Orani, con ciò
che egli corrisponda annualmente al Marchese, e ai
suoi successori in dette Signorie il reddito per ragioni
dei medesimi terreni aggiudicatogli nell'istesso pro-
=cedimento, e come sopra liquidate dal Regio Fisco, e
salva ancora al Signor Marchese ragioni per quei
terreni, che giustamente d'aver acquistata con titoli
privati, e indipendentemente dalle Regie concessioni
delle predette Signorie.

— Che in esecuzione delle suddette sentenze dell'istesso
Dicembre mille otto cento quarantuno abbia il
Regio Patrimonio preso il papapo di tutti i suddetti
terreni allodiali, ossia demaniali serviti al Signor
Marchese il diritto di usque dai Comuni, e dal Regio
Demanio i redditi a loro carico secondo le fore' assen-
=nate sentenze, e liquidazioni.

— Che sia dal mille sette cento septantasi vertendo
sita innanzi al Tribunale del Regio Patrimonio, e
quindi per la futura evocatoria innanzi al Sacro
Supremo Reale Consiglio tra il Regio Fisco, e il Signor
Marchese di Orani, e suoi autori, intorno alla evolu-
=zione, oppure rivenduzione del Dipartimento della
Gallura Jemina, questa sia nelle rispettive istanze,
e azioni assegnata a sentenza con formazione di
sumario, come appariva ordinanza dell'istesso
 febbrajo mille otto cento quarantuno.

— Che nel mille otto cento trenta prendosi dal Regio Fisco
istato, e ottenuto il sequestro di tutte le rendite del

Dipartimento della Gallura Jiminis, e del Marchesato di
Orani, prechi dallo stesso Signor Marchese non si fossero
fatte le opportune riparazioni alle carceri di Campio,
con spese nominali sequestrate, le quali dovevano ris-
uolte tutte le rendite, e detratte gli oneri a soddisfare
secondo gli ordini del Magistrato, tenemmo il debito conto
a termini di ragione, sia intorno alla validità, e
legali conseguenze del detto sequestro agitato in que-
sta innanzi alla Reale Udienza, e quindi per la
fattori avocatoria innanzi a questo Sacro Supremo
Reale Consiglio tra il Regio Fisco, e il Sig. Marchese
d'Orani, ora per parte del Regio Fisco chiedevasi il
rimborso di cospicue somme dovute alla Regia Cassa, che
amontavano a lire facche ventidue mila, e più per spese
anticipate per riparazioni di carceri, alimenti, e cura
de' detenuti a carico delle Signorie predette, e per parte
del Signor Marchese d'Orani pretendevasi a spese, rischio,
e pericolo del Regio Fisco il conto, e la rappresentazione
di tutte le rendite preclite, o che dovessero perceiversi dalle
Signorie sequestrate, sotto la deduzione di quelle spese,
e oneri, che giustificati a di lui carico si fossero per di
lui conto pagate, o dovevano ancora pagarsi dai seques-
tratarj ad istanza del Regio Fisco nominati, il
tutto come appare dai relativi atti di lite, cui le
parti si riferiscono.

Che un' altra lite vertesse perimenti innanzi a questo
Sacro Supremo Reale Consiglio, e in grado di supplica-
zione dalla sentenza della Reale Udienza, in data
delle quattordici gennajo mille otto cento quarantuno,
tra il Regio Fisco, e il predetto Signor Marchese di

Cran, nella quale il Rejo. Tico pretendeva di obbligare
quest'ultima al pagamento di una quota in delli altri
specificata per lui d'otto contributo l'Anno, e il
Signor Marchese d'Orani pretendeva all'opposto
l'assoluta d'elli annuati domandi: quale liti sia
già spogliata e sentenza con i nomi d'elli vertici
agosto scorso anno, il tutto come appare giardinio
l'ui relativi atti, cui le parti si riferiscono.

Che così giudicando sulle queste liti, e a cominciare dal
sequente seguito come sopra nel mille otto cento trenta,
non abbia il Signor Marchese d'Orani sino al giorno
d'oggi prodotto alcun processo dalle di lui Signorie,
ed esenzione di quelle somme, che dietro agli ordini
d'elli Marchese d'Orani si sono dai sequestratori par-
ziate per di lui conto, e abbia pure postivamente
all'ora citata sentenza d'elli trenta dicembre mille
otto cento quarantuno il Signor Don Pietro Torra
Procurator nella qualità di procurator speciale del
Signor Marchese d'Orani fatta nuova offerta di risatto
a Sua Maestà a prezzo, e condizioni, che non hanno
gradito, come appare dai Disposti Ministeriali
d'elli diciannove febbrajo, e tredici aprile mille otto
cento quarantuno.

Che in questo caso, mentre il Signor Torra Procurator
occuparsi a far risolvere tutte le liti sopra narrate, e
così il sequestro farsi esaurire per accertare i diritti
del suo Committente, e abilitarlo a risuotarsi dalle
Comunità, e Rejo. Tico la somma di lire pare quattro
mila nove cento trenta cinque, d'elli suoi, e unari otto
liquidata a di lui favore colle sentenze d'elli si settembre

mille otto cento quarantuno, e a promovere nello stesso tempo l'auclamento delle rendite illigide, si, e come gli pulpieri a termini di ragione appartenenti, il Signor Marchese di Crani dichiarano, che osservano riputarci fermi, e nel primiero loro rigore, utoci già confetti a Signor Don Pietro Borrua Rosales, di suo rappresentante in questa città, abbia con nuovo mandato delli diecimotto ottobre mille otto cento quarantuno ricevuto in Madrid dal Notajo Don Claudio Sanz, e Parra, nominato in suoi procuratori spualti, e in tale qualità autorizzato i Signori Don Cristoforo Erias, e Don Pietro Borrua Rosales, ciascuno di essi in solitum individualmente, e senza necessita, che si amorca il comune consenso di entrambi, a rappresentar supplicar a Sua Maestà con offerta a nome di esso Signor Mandante del rivolto di bolle di sua Signoria in Sardegna nel modo, e forma praticata dai feudatarij, e Pignicoli, con facultà di autthor apporare, e ratificare, previa il parere dei giurconsulti, che dopo a tal uopo eleggeri, quei progetti, che circa l'incumbita, e compenso sarebbe stati più opportuni, convenienti, e vantaggiosi al di lui interesse, e con le più ampio facultà in oltre di rivuoli in pubblico instrumento, e con dichiarazione in oltre di esso Signor Mandante di aver pur rato, grato, e valido tutto quanto sarebbe in vici di quell'atto eseguito, e operato.

Che in forza delle facultà conferitigli con quest'ampio mandato, abbia Don Cristoforo Erias, e senza l'interesse dell'altro mandante Don Pietro Borrua Rosales, offerto a Sua Maestà la opinione di tutti i suoi, e di tutti

ragioni, che appartengono al suo Committente nell'Isola di
Sordagna, di qualunque sorta essi siano, liquidati, o da
liquidarsi, mediante l'annuo compenso di lire fante dieci
mila da computarsi dal primo gennaio mille otto cento
quarantadue, colla condizione, che s'intende pure tran-
sante, e finite tutte le liti esistenti tra il Signor Marchese
suo Committente, ed il Regio Tesoro, e Reale Intendenza,
di qualunque sorta esse siano, e colla rinuncia ad ogni
diritto, che potesse aver sui frutti delle sue Signorie,
che dal mille otto cento trenta si trovano sotto sequestro,
restando però a carico del Regio Demanio il paga-
mento delle spese, e gravami, nessuno escluso, -
sino al giorno della scadenza dell'annuo compenso,
e chiedendo inoltre verbalmente lo stimolo del terzo di com-
penso.

— Che sottoposta alle Sovrane determinazioni la fatta offerta
di riscatto siai Sua Maestà degnata nei Consigli di
Conferenza delle Realtae, e Realtae di dicembre scorso
di gradirla nei modi, e termini, con cui venne fatta da
Don Cristoforo Corias, colle due variazioni seguenti;
che l'annuo compenso di riscatto da inserirsi sopra
il nuovo Debito Pubblico dell'Isola venga stabilito in
lire nuove quindici mila trecento sessanta, pari a
lire fante ottomila, e che la scadenza di esso incomin-
cierebbe dal primo aprile mille otto cento quaranta-
tre, concedendo inoltre al predetto Signor Marchese
l'implorato stimolamento del terzo del compenso, a
termini dell'articolo secondo della Carta Reale ventuno
Agosto mille otto cento trent'otto, il tutto come appare dal
disposicio ministeriale delli trenta stesso mese.

Che notificata queste Sovrane determinazioni a Don
Cristoforo Corias, egli le abbia verbalmente accettate,
come appare dal suddetto Dispaccio ministeriale, e
quindi le abbia ancora ratificate con Dichiarazione
papale per iscritto sotto li quattro gennajo mille otto
cento quarantatre.

Che in seguito a tale accettazione avendo il Regio
Fisco instato presso l' Illustrissimo Signor Consigliere
Crelatore per assì monizione per la riduzione in forma
probante delle anzidetti trattative, in conformità
dell' articolo sesto del Regio Editto trenta giugno
mille otto cento trent' otto, ed essendosi dal Regio
Fisco per l' assenza da questa Città di Don Cristoforo
Corias invitato il Signor Don Pietro Porrua
Pescaler nel giorno ventuno dello scorso mese di
gennajo a prestare la sua formale adesione alle
trattative, e successivo instrumento da stipularsi
nei modi, e termini stabiliti dal Sovrano, ed accettati
da Don Cristoforo Corias dietro la verbale consul-
tazione dei Signori Avvocati Collegiali Saracco,
e Novelli consulenti del Signor Marchese di
Orani, abbia risposto, che avendo già il prefato
Don Cristoforo Corias accettate le trattative
dal Regio Fisco proposte, come appare dal
Dispaccio Ministeriale sopra citato, e successivamente
colloquio del Signor Don Cristoforo Corias, in data
quattro gennajo mille otto cento quarantatre, egli
non aveva difficoltà a ridurli in pubblico instrumento,
se non che a maggiore spiegazione dell' articolo relativo

alle spese, e gravami di qualunque sorta, niuno culto, o sopporarsi col Regio Fisco dall'epoca, in cui le rendite delle Signorie in discorso si trovano sotto sequestro sino al primo prossimo aprile, convenisse spiegare, che fra le spese, di cui si tratta, devono intendersi.

Primo. La somma di lire settecento, e venti dovuta allo Stampatore Lanfari di questa città per la stampa del sommario relativo alla causa della Gallura gemina, di cui si usa dal Regio Fisco proposta la rinunciazione,

Secondo. Le altre somme relative alle liti vertite innanzi al Santo Supremo Real Consiglio sull'interese del Sig. Marchese di Orani, fi, e come risultarono dalle note, che per Signor Don Pietro Borrua Rosales accettò in tempo al Nobile Segretario di questo S. S. R. Consiglio prima d'omologarsi il verbale, giacchè tutte indistintamente le spese, di cui si tratta, e quelle, che per avventura dovessero ancora pagarsi in Sardegna, siano queste pesi incorsi alle Signorie medesime, siano spese così dette di famiglia, siano finalmente spese di lite, ovvero onorarij d'Impiegati, dovessero senz'altre eccezioni fatte coi fatti delle Signorie medesime, le quali dal 1830. sino al primo aprile prossimo venturo ridessero al fisco suo, o l'offerta fatta da Don Cristoforo Torres, ed accettata da Sua Maestà, come appare dal Dispaccio ministeriale sovra citato, per il che a fine d'ogni discussione per l'assenire dovessero spiegarsi ben chiaro l'onore, che abbia il Regio Fisco di pagare le somme come sovra d'ora per Don Pietro Borrua Rosales proposte, come pure, che fra le liti da ripetersi tenessero si doveva pure comprendere quella relativa al contributo

Principio, sebbene in questa il Regno Valenciano rappre-
senti l'Arciduca del Monte di Triscotta, dichiarando però
egli di rapportarsi quanto all'articollo delle spese di tili-
fora annua alla facoltà del S. Reale Consiglio.

Che il Regno Sicco abbia risposto, che alben potessero
sembrare fondate le ragioni sovra espresse dal Signor
Bernard Rosales, tuttavia siccome le espressioni con-
tenuite nell'offerta, e nel Dispaccio Ministeriale relativi,
potrebbero per avventura riferirsi alle spese, e ai gravami
così detti propriamente feudali, egli non dipendano di riferir-
si a quanto il S. Supremo R. Consiglio sarebbe per deliberare.

Che a parte la risoluzione di questo eccitamento spandosi
invitate le parti dall' Illustrissimo Signor Consigliere
Prelatore a Dubinare i capi di comune accordo, siano
dalle rispettive parti dichiarate, che in conseguenza dell'offerta
qui fatta da Don Cristoforo Torres, e annullata da
Sua Maestà, il Signor Marchese D'Orani cedeva
al Regno Valenciano il Marchesato D'Orani, e il
Dipartimento della Gallura Penins, con tutti i
Villaggi, beni, diritti, e ragioni e quelli annessi, e che
prima d'ora appartenevano, come appartennero ed
appartengono, di qualunque sorta essi siano feudali,
allodiali, demaniali, e stabili, situati nel Regno di
Sardegna, insieme unitate, per l'annua somma
di lire fonde otto mila, più a lire nuove quindici
mila trecento septanta, con che però s'intendano
transatte, e finite tutte le liti di qualunque sorta esse
siano esistenti tra il Regno Valenciano, e il prefato
Signor Marchese, colla rinuncia di ogni diritto, che po-
tessero competergli sui feudi del Dipartimento, e Marche-

= sato prodotti dal mille otto cento trenta tempo in cui furono
mesi sotto sequestro, sino al primo del prossimo aprile
mille otto cento quarantatré, dal qual giorno incomincerà
a decorrere a favore del predetto Marchese la convenuta
annualità delle lire nuove quindici mila trecento sessanta,
pari a lire sante otto mila, e col patto, che sino alla prima
enumerata epoca del primo prossimo aprile saranno a
carico del Fugio Demanio tutte le spese, ed oneri, cui
il Signor Marchese d'Orani avrebbe dovuto sottostare
nella convenuta somma espressa, ivi pure comprese
le spese di lite sovra enumerate, sì, e come sarebbe
dal Magistrato determinato, salvo ben inteso a
favore del Marchese lo scemolamento del terzo
della somma convenuta pagabile in altrettanti
cicli secondo il solito praticato cogli altri crediti.

Che, essendosi dall' Illustrissimo Signor Consigliere
Pretore riferito il verbale suddetto al S. S. Prato
Consiglio, abbiate detto Magistrato, quanto al punto
intorno al quale le parti si erano rimesse al suo
giudicio, considerato, che di regola in tutte le transa-
zioni le spese di lite rimangono sempre a carico
di ciascuna delle parti transigenti, e che perciò
non si debbe sopportare da una sola delle parti vi
vuole un patto chiaro, ed espresso: che in difetto di tale
patto le generiche espressioni relative alle spese
debbono intendersi, e riferirsi a tutte le altre spese,
fuorchè quelle di lite.

Che l'offerta del Marchese d'Orani fatta dal Tes-
= datario, ed accettata da Sua Maestà, è allegata alla
condizione, che dovessero essere a carico del Fugio

Visto tutte le spese, e gravami, nessuno eccettuato, senza però essersi fatta menzione espresa delle spese di lite.

Che in conseguenza i termini generali di spese, e gravami vogliono applicarsi a quelle spese, e carichi gravitanti sul Marchesato, e rimasti a soddisfarsi dal giorno, in cui fu il feudo posto sotto sequestro, sino a quello della decorrenza del prezzo del riscatto.

Che non solo non è dimostrato, che nell' accettare la offerta del riscatto alla condizione suddetta riguardo alle spese sia stata mente Sovrana di allontanarsi dalle regole ordinarie circa le spese di lite, che anzi dalle comunicazioni fatte in proposito al Consiglio risulterebbe esser stata positiva intenzione di Sua Maestà, che nel prezzi a carico del Ducato Tirolo le suddette spese, e gravami dovevano intendersi escluse quelle di lite, ed in vista di tutte queste considerazioni abbia il prefato S. S. P. Consiglio con decreto della Decisette scorsa febbrajo approvato le suddetti capi di convenzione, e premessa la loro riduzione in pubblico instrumento da avere effetto mediante la Sovrana approvazione, colla commissione al Signor Pretore di assistere alla stipulazione del medesimo, onde interporre il giudiziale Decreto, dichiarando però che nell' instrumento da stipularsi delle spese, e gravami, di cui a termini delle prefate intelligenze, dovrà il Ducato Tirolo assumersi il carico, saranno espressamente eccettuate, ed escluse le spese di lite proposte dal Signor Don Pietro Borra Masals.

J

J

J

Al tal effetto giudizialmente costituiti innanzi all'illu-
strissimo Signor Presidente Conte, e Commendatore
Don Giuseppe Mercurio Arborio di Gallinara,
Uditore generale di guerra, Consigliere nel Supremo
Reale Consiglio di Sardegna, e Pilatore della summa-
rata causa feudale, e di suo Segretario del suddetto
Eccellentissimo Magistrato, l'Illustrissimo Signor
Avvocato Don Giuseppe Carbonazzi, Sostituto
Avvocato fiscale generale, e l'Illustrissimo, ed Excellen-
tissimo Signor Don Giuseppe Fadrique Fernandez
D'Alvar, Silva Palafox, e Centurios, Abarea di Bolea,
Jimenez di Urrea, Cruz di Habri e Santi, Portocarrero,
Portogallo, Boranegra, Mendoza e Luna, Suarez di Cava-
jal, Villandrando, Sarmiento di Cerdà, Pinos. Cabrera,
Pons di Mendoza, ecc. Duca d'Alvar, di Secera, di Alm-
uzgan e Bournoville. Conte Duca di Aliaga, e Castellet:
Marchese di Orani, di Almenara e Montesclaros: Conte di
Belchite, di Palma, Salinas, Ribadeo, Valsagona e Gui-
mera: Conte di Aranda e Castel Florido: Marchese di
Torres, di Vilanant e Rupit: Visconte di Alta, Grob,
Canet, Alquerforadal, Ansovel, Mueda e Joch: Barone
di Mandovar, Sollana, Guisona, Mur, Milani,
Peramola, Peracolo, Estach, Mocafor, Gabin, Sietamo,
Ciamosa, Gripol, Framoz, la Mata di Castel Viejo, Antillon,
la Almolda, Cortes, Torva, San Genis, Orcan e Santa
Coloma di Farnes: Uspessore dei Villaggi di Segualver, Alhou-
diga di Villarubia degli occhi di Guadiana, del tenimento
di Alcalaten, Valle di Modellar, Castelli, e Villaggi di
Maella, Mesones, Turana, e Villaplana, Taravell, e Villa-
dran: Principe della Portella, e Conte Vedovo di Salvaticura,

Michele per nascita in Aragona: Adelantado maggiore del
mare Oceano: Divisero maggiore della dignità Reale:
Prestamero e Repostero Maggiore di Castiglia: Generale
di Cantabria: Alcalde Maggiore di Vittoria e Miranda
di Ebro: Patrono, e Protettore generale della Sacra Congre-
gazione dei Monaci Agostiniani Scalzi di Spagna, delle
Indie e Filippine: Patrono del Monastero di Nostra Donna
di Zamora: Sei volte Grande di Spagna di prima Classe,
il tutto per diritto ereditario, Cavaliere del Cordon d'oro, Gran
Croce del Real e distinto Ordine spagnuolo di Carlo terzo, e
di quello di Santiago, Maresciallo di Campo degli eserciti
Nazionali, e Gentiluomo effettivo di camera di Sua Maestà,
e suo Gran Ciambellano, nella persona dell' Illustrissimo
Signor Don Pedro Torua Rosales nominato suo
Procuretor con mandato delli vent'otto luglio mille
otto cento quarantacinque in Madrid dal Notajo
Giacinto Padua e Sanchez da inserire nel presen-
te instrumento, e con altro mandato delli dieci
sette ottobre mille otto cento quarantacinque
in Madrid dal Notajo Don Claudio Sangu
e Durca inserito nell' instrumento di riscatto
negli Stati d' Oliva delli tre marzo corrente, e che
si avra qui per inserito, e parola per parola
ripetuto, ed a cui si avra l'opportuna relazione;
assistito dagli Illustrissimi Signori Avvocati Colle-
giali Professori Secondo Saracco, e Perpetuo
Drovelli Consistenti del prefato Illustrissimo, ed
eccellentissimo Signor Duca Don Giuseppe
Masade Fadrique Fernandez Marchese di
Orani ecc., quali ammettono per verità sopra

fatta narrativa, e quella in dispositiva riducendo in
esecuzione di essa siano convenuto

Primo. L' Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor
Duca Don Giuseppe Pascale Fadrique Fernan-
dez, Marchese d' Orani, ecc. per mezzo del suo
Procuratore l' Illustrissimo Signor Don Pietro
Porrua Mosales assistito dai prefati Illustris-
simi Signori Avvocati Collegiali Saracco e Novelli
Consulenti del Signor Marchese, per se, e suoi
successori sua rilasciata, ceduta, e trasmessa, come
in forza del presente instrumento rilascia, cede,
e trasmette al Regio Demanio con tutte
le clausole abdicative, e translativa di possesso
il Marchesato di Orani composto dei
Villaggi di Orani, Orletti, Sanuli, Ottana, ed
Omiferi componenti il Dipartimento di Doris; del
Villaggio di Orgosolo, e della Città di Nuoro compres-
sa popolazione di Sollau, che rispettivamente com-
pongono il Dipartimento di Orgosolo, e Nuoro;
e dei Villaggi di Bitti, Onani, e Garofai compo-
nenti il Dipartimento di Bitti, e composto il
Dipartimento della Gallura Gemina dei Villag-
gi di Campio, Calangianus, Stughe, Suvra,
Noguis, e Postiguardas, con tutti i feudi, e an-
nessi a quei due Feudi, ed ai sedici Villaggi in
essi compresi, con tutti i fabbricati, che ivi possono
esistere di spettanza dell' Illustrissimo, ed Eccellen-
tissimo Signor Marchese, terreni, e sassi di qua-
lunque natura, siano essi feudali, demaniali,
allodiali, o di proprietà privata, meno escluso, ni

riservato, intendendo, come se investì il Ducato
Alemanno, passò cui se rimarrà reintegrato il
pieno, e libero dominio, come se mai i predetti
Dipartimento della Gallura Geminis, e
Marchesato di Orani fossero stati distaccati
dalla Puglia Corona.

Secondo. Oltre la generale cessione sovra tenorizzata il
Signor Marchese d'Orani ha quindi dichiarato, come
dichiarò di rinunciare, come rinuncia ad ogni, e
qualsunque diritto d'indennità, che potesse spettar-
gli verso la Puglia Finanze per la soppressione, ed
incasamento della Dogana di Gallura fattosi
dal Puglia Patrimonio nel mille otto cento venti.

Terzo. Si dicono inoltre dal prefato Illustrissimo, ed Excel-
lentissimo Signor Marchese tutte le rendite di qual-
sivolta sorta, che dall'epoca del sequestro nel Dipar-
timento di Gallura Geminis, e nel Marchesato d'Orani
seguito nel mille otto cento trenta sono dovute, o dover-
ranno sino al primo del prossimo aprile, e sono in
vista del suddetto sequestro nelle pref. Dipartim^{to},
e Marchesato sovra indicati, dovessero, e debbono
esigersi dai sequestratari, e rispettivi contabili per
conto di esso Signor Marchese, intendendo ammissi-
te il Puglia Fisco di tutte, e singole le ragioni, che
per detta evasione spettano, e possono spettare in quo
Signor Cedente, con che però l'esperimento di dette
ragioni non possa in alcun modo retroggersi a
danno del Signor Marchese per quelle rendite, che,
nelle due sequestratari, si fanno già al di d'oggi
e ordine del Magistrato convertite in estinzioni di

passività, e carichi, e spese di qualunque sorta per conto
di esso Signor Conte.

Quarto. Al Regio patrimonio in persona dell' Illustrissimo
Signor Avvocato Don Giuseppe Carbonazzi, Sostituto
Avvocato fiscale generale presso il Sacro Supremo Reale
Consiglio, qui presente, e stipulante quella la capione
suddetta suiciante il prezzo, patti, e condizioni infra
espresso, e fra le parti convenute.

Quinto. Primario riservato all' Illustrissimo, ed Excellentis-
simo Signor Don Giuseppe Praxadoro Fadrique
Fernandez ecc. ed ai suoi successori il titolo di
Marchese d'Orani.

Sesto. S'intendevano transatte, e finite tutte le liti di
qualunque sorta operiane, esistenti tra il Regio Fisco,
ed il Signor Marchese Conte, e succedente questa con-
=zione ciascuna delle parti dovrà intendersi
liberata da ogni contabilità, che in dipendenza di
quelle liti potesse essere contratta, con distinzioni,
che sulla generalità delle liti transatte dovranno
intendersi espressamente, e specialmente transatte
quelle di servitù, e rivendicazioni della Gallura
Genovese, quella di sequestro dei redditi, e delle prestazioni
fiscali del Marchese d'Orani, e Dipartimento della
Gallura Genovese, e quella, che riflette il contributo
Ducenango.

Settimo. Non potrà il Regio patrimonio pretendere dall'
Illustrissimo, ed Excellentissimo Signor Marchese il
rimborso delle spese, che lo Regio Fisco possa essere
pagato oltre i redditi sequestrati, e proposte nella liti
suddetta.

Ottavo. Sarà a carico del Regio Patrimonio il pagamento di tutte le spese, ed oneri tanto feudali, che di famiglia, e onorarij d'impiegati nell'amministrazione, e gravitanti sulle Signorie d'Orani, e Gallura Geminis, che dal giorno del sequestro avvenuto nel anno mille otto cento trenta, sono state pagate, o dovranno pagarsi per conto del Signor Marchese, e che rimangono tuttora a soddisfarsi sino al primo del prossimo mese di aprile, collec dichiarazione esplicita, che faranno esclusa, ed esentate quelle spese di lite, che per avventura fossero tuttora insoddisfatti dai sequestratarj, le quali non debbano esser per conseguenza a carico del sequestrato, ma debbano bensì esser a termini di ragione a carico del Signor Marchese.

Nono. La cessione, di cui nei capi di convenzione sovra tenorizzati si è fatto, e si fa dal Signor Marchese per e mediante il prezzo di lire nuove trecento sette mila e duecento pari a lire sante cento sessanta mila corrispondenti al cento per cinque alla rendita di lire nuove quindici mila trecento sessanta, pari a lire sante ottomila assegnate da Sua Maestà, ed esentate dal Redentore del Signor Marchese in compenso del riscatto del Marchesato d'Orani, e del Dipartimento di Gallura Geminis, e di tutte le altre cessioni contemporaneamente fatte.

Decimo. Il prezzo come sovra convenuto sarà corrisposto al Marchese Cedente dalle Regie finanze al mezzo dell'iscrizione sul gran Libro del Debito Pubblico del Regno eretto col Regio Editto numero Agosto

mille otto cento trent'otto della rendita a favore del Signor
Marchese, corrispondente al cinque per cento alla for-
ma capital sopra enunciata dal primo del prossimo
mese di aprile.

Undecimo. L'inscrizione a favore del Signor Marchese
resterà a termini dell'articolo primo della Legge Reale
suntano Agosto mille otto cento trent'otto sottoposta
agli stessi ordini di permesso in quali, ove non fosse
seguito il riscatto, sarebbero stati sottoposti li Mar-
chese e' Orani, e Dipartimento di Jattura
Gemina, non solo per disposizione della legge, ma
equando per volontà dell'uomo.

Sarà inoltre la detta inscrizione simulata per
l'obbligo, che si assume il Signor Marchese della qua-
rentizia per la prima, ed indistinta erigione, e
libertà dei Dipartimenti dei arichi Vicenza, e di
qualsunque peso reale.

Duodecimo. Siccome però il Sig. Marchese avrebbe
chiesto, ed ottenuto da Sua Maestà lo svincolamento, e la
libera disponibilità di una terza parte della capitale
somma assegnatagli in compenso della erigione delle
Signorie suddette, la quale assumerebbe a lire nuove
cento due mila e quattro cento pari a lire franche
cinquantatre mila trecento trentatre, soldi sei,
denari otto, se gli assegna perciò libera affetto da
ogni vincolo l'inscrizione di una somma correspon-
dente al capitale suddetto di lire nuove cento due
mila e quattro cento pari a lire franche cinquantatre
mila trecento trentatre, soldi sei, denari otto, la quale
non farà nelle sue mani libera, e disponibile, se

non che dopo l'acquisto comprato degli incumben-
ti, che a salvaguardia degli altri diritti per qualun-
que parte reale caricato sui Dipartimenti ceduti,
sono a tal uopo prescritti dalla legge.

Decimotercio. Mediante l'effettiva iscrizione a
favore dell' Illustrissimo, ed Eccellentissimo Sig. Marchese
avuta nel gran Libro del Debito Pubblico dello Stato
nel modo, e colle condizioni sopra espresse, l' Illustris-
simo, ed Eccellentissimo Signor Marchese Don Gio-
seppe Profeta Padrique Fernandez d'Alvarez
dichiaro, e riconosce di essere pienamente soddisfatto
col Regio patrimonio per l'intero prezzo convenuto
per riscatto de' suoi feudi di Orani, e Jullura Jaminis,
in forza quindi ampia, finale, e definitiva quitanza,
promettendo per se, e suoi successori di nulla mai più
chiedere, meno permettere, che da altri venga chies-
ta cosa alcuna per causa di detto compenso.

Decimoquarto. Tutti li sopra nominati actanti di
consunzione sono, e si dichiarano correlativi, accet-
tati, ed indivisivi, e perciò le parti si obbligano, e si
sottomettono di fedelmente osservare per
quanto loro appartiene, sotto l'obbligo di loro beni,
cioè l' Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor
Marchese mediante il vincolo come sopra convenuto
all'articolo undecimo dell'iscrizione asequente
agli sul Debito Pubblico, non compreso però il
libro del compenso fatto simulato nel susseguente
articolo duodecimo, ed il Regio Tesoro per parte delle Regie
finanze colle leggi stabilite nel Regio Editto di
creazione di un novello Debito pubblico del 21. Agosto 1838.

Le quali cose tutte le parti ammettendo vece, l' Illustrissimo
Signor Conte Presidente Consigliere Prelatore vi ha
interposto il suo giudiciale decreto, salvo ad avere
il presente atto il suo pieno effetto, quando vece
munito della definitiva Sovrana approvazione
a termini dell' articolo scsto del Regio Editto trenta
quattro mille otto cento trent' otto, ordinando contem-
poraneamente l' inserzione del mandale vent' otto
luglio mille otto cento quaranta rogato in Madrid
al Notajo Giacinto Ferrera, e Lascaris, e per copia
autentica la versione offerta da Don Cristoforo
Corias, ed annesse condizioni alle quali piangue a
Sua Maestà di accettarla, della ratifica fatta da
Don Cristoforo Corias in data quattro gennaio
ultimo scorso, del verbale venturo stesso mese
e Dispaccio Ministerial delli trenta dicembre
mille otto cento quarantadue.

Dietro le quali cose io Segretario, e Pregio Notajo
sottoscritto ho riveruto il presente instrumento,
il quale è stato letto, e pubblicato a piena
intelligenza delle parti, che in un coi testimonij
suoi sottoscritti — Pedro Toruna Mosales

Procuratore Speciale di S. E. — Leandro
Daraoco e Avvocato Collegiato, e Consulente

di S. E. il Signor Marchese d' Orani

Avvocato Collegiato Perpetuo Novelli Consulente di

S. E. il Marchese d' Orani — Carbonacci Sottile

Avvocato Fiscale generale — Felice Puzelli

Testimonio — Vittorio Melando Testimonio

Gallinara Consigliere Prelatore — Vittorio Chiappono

Secretario, e Reyjo Matajo

Sequono le Inserzioni

Don Jose Rafael Fadrigue Fernandez de Ayar, Sibra,
Lulafax y tortuzias, Mbarcu de Polca, yimena de
Urrea, Lion de Mabri y Sauti, Portocarrero, Cortuza,
Bocanegra, Mendana y Luna, Suarez de Carrizal,
Villanoradio, Sarmiento de Cerda, Pinas, Cabrera,
Bons de Mendoza S. Duque de Ayar, de Luna,
de Almaraz y Brannwille: Conde Duque de
Alcaga y Castellot: Marques de Orani, Almonara
y Montuclara: Conde de Belchite, de Palma,
Salinas Ribado, Salsayona y Jimena: Conde de
Alcañiz y de Castelflorido: Marques de Torres,
de Vilamant y Puyot: Por la gracia de Dios
Virrey de Illa, Evrel, Lanet, Alguacil, —
Musuel, Pineda y Joch: Barón de Modovar, Solana,
Quisona, Alca, Milani, Aramola, Berast, Estadi,
Proafor, Gabin, Sotano, Chamusa, Cripot, Francoz,
La Mata de Castil Viejo, Antillon, La Almodia, Cortes,
Cocera, San Genis, Orián y Santa Catalina de Farnas:
Ducado de las Villas de Bernalca, Almodiga, de
Villanabia de los ojos de Guadiana, de la tenencia
de Alcañiz, Villa de Rodella, Castillos y Villas
de Maella, Misma, Turana y Villaplana, Tarazona
y Villadran, Principe de la Cortella, y Conde Vido
de Salvatierra, Pico Stone de naturalizacion
Aragon: Melantado Mayor del mar Oceano: Duque
Mayor de la Dignidad Real: Bustamico y Repostero
Mayor de Castilla: General de Cantabria: Alcañiz

Marque de Vitoria y Miranda de Ebro: Patrono y
Protector general de la Sagrada Congregacion de
Presbiteros Augustinos Descalzos de España,
Indias y Filipinas. Patrono del Monasterio de
Nuestra Señora de Benerives: seis veces gran
de de España de primera clase, todo por juro
de Heredad: caballero del toison de oro, gran
cruz de la Real y distinguida orden Española
de Carlos tercero, y de la de Santiago, Mariscal
de campo de los Ejercitos nacionales; y gentil
hombre de cámara de S. M. con ejercicio, y su
sustrillo de corps: Dijo, que debiendo constituir
un procurador especial para que en mi nombre
y representación y con arreglo al Real Decreto de
treinta de Junio de mil ochocientos treinta y
ocho promulgado en el Real Decreto de Cerdina,
atendida y siga hasta sentencias definitivas
los pleitos que en grados de recursos de las
sentencias de la Real Delegacion instituida
con patente regia de treinta de Junio de mil
ochocientos treinta y siete en la Ciudad de Lerida
sobre las consignas de los bienes feudales y
alodiales de mi propiedad en dicha Isla per-
teneciente a S. S. Real Consejo de Cerdina residente
en la Corte de Turin asi como el pleito que
entre aquel Real Fisco y mi casa pende en
aquellas Tribunales en que se me litiga la
propiedad de la galera gemina y todo lo á ella
anexo, sin perjuicio de los títulos presentados,
y no habiendo dicho Supremo Magistrado

calificado por suficientes los Poderes que en tal objeto
confiri en treinta y seis de diciembre de mil ochocientos
treinta y nueve a D. Pedro Lorenzo Novales resi-
dente en la villa de Cortes de Turis: otorgo, que
sin que sea visto antes los indicados Poderes, ni
sean derogar los actos hasta de presente hechos
en virtud de las facultades que por ellos se fueron
conferidas, doy y concedo poder completo, bastante
y val de derecho a requerir, sin ninguna limita-
cion ni restricion alguna al expresado D. Pedro
Lorenzo Novales para que en mi nombre y en
representacion de mi persona acciones y derechos
por si y por medio de los Procuradores y Abogados
que al efecto eligiere pueda comparecer y compare-
zca en las mencionadas pleytas de recursos ante
el S. S. Real Consejo de Castilla residente en la
Ciudad y Augustia Corte de Turis, para defender
mis derechos y acciones sumariamente o por
medio de Memorias en escrito en el modo y forma
que prescribe el articulo segundo del Real Decreto
de treinta de Junio de mil ochocientos treinta
y ocho y para arreglar y transigir el pleyto
pendiente entre el Real Fisco y mi casa pertene-
ciente a la gelera geminis y sus hijos,
presentando todas las documentos, titulos, cuentas
y otras papeles concernientes y necesarios para
la aclaracion y disolucion de los puntos con-
tendidos y sometidos a la revision de dicho
Supremo Tribunal: Para que informandose o
censurandose a suerto prescribe el articulo cuarto

de dicho Real Cédula pueda comparecer y comparecer
=ca ante el Señor Juez Relator que á tal efecto
sea deputado y en su presencia pueda comparecer
=cer y comparecer con los respectivos Comunes ó
con el Regio Fisco Patrimonial las tratativas amigables
=tasas sobre la fijación de los ramos de rentas y
=rentas controversiales sobre los cuales recaen las
presentes cuestiones. Para que concertadas y
ajustadas las indicadas tratativas amigables con
las Comunes ó con el Regio Procurador fiscal
y reconociéndolas justas, útiles y ventajosas á
mis intereses las apruebe y ratifique firmando
=do los autos verbales si otorgando los corres=
=pondientes y relativas escrituras, á norma y
según la práctica establecida por el dicho tribu=
=nal ó por S. M. S. en aquel Reyno, y en el caso
de no encontrarse justas y equitativas, las
también, repare, ó impugne, haciendo contra
ellas las oportunas protestas, y con salvación de
los mayores derechos y ramos de rentas que
ó por incuria descuido, ó olvido de los derechos
feudales ó por pérdidas pleytos sobre ellas, ó por
haberlos usurpado los Comunes ó particulares ó
por cualquiera otro motivo pasado ó por impediendo
se hayan omitido y no se hayan omitido, y no se
hayan comunicado en la consigna, recurran á
la vía judicial ante el dicho Supremo Magistrado
=do que que este Decretado y sentencie sobre los
puntos de discordia á término del mismo artículo
=ante de la dicha Ley conforme á cargo y

Justicia. Para que una vez reconocidos y fijados
amistosa o judicialmente los réditos y derechos
amigos que deben corresponderme las respectivas
comunes y particulares en el Regno de Cerdeña
a mi el Reyante, salvo siempre los mayores
derechos, pueda elevar y elevare suplicar a S. M. S.
oficiandole a mi nombre el rescate de los respu-
-tivas feudos en el modo y forma que lo han
practicado los feudatarios segnicolas, y en la
transaccion y acomodamiento del pleito por-
-diente sobre las ynterese geminis y sus co-
-nueas, le emita y admita proyectos de abe-
-nencias y amigables composiciones, tanto
sobre las indemnizaciones y compensaciones que
deberá S. M. S. asignar a los respectivos intere-
-feudos por el rescate de dichos feudos, quanto sobre
todas las demas asuntos que puedan amitar
pendientes por mi y el Regio Patrimonio de
Cerdeña, procurando que en estas abenencias
quedan todos cerrados y cerrados, tratados, combadiga
y refutelos capitulos de proyecto que me sean
contrarios y gravosos, admita, acepte y apruebe
los favorables, concuerde, combine y ajuste
las abenencias y concordias amistosamente, y
mejorado de la reciproca utilidad y de la estabili-
-dad, firmeza y realidad de los bienes, razones
y derechos que S. M. S. con arreglo al articulo
octavo de dicho Real Edicto de treinta de Junio
de mil ochocientos treinta y ocho ofrezca en permite-
-cion de los dichos feudos (previo el parecer de los Abogados

que a tal efecto Deberá elegir) los acepte, apruebe y ratifique, inste á que sean reducidas en publica forma si no lo es y con arreglo al artículo sexto de dicho real cédula óargen en su caso las respectivas y relativas escrituras, las cheve al conocimiento de S. M. I. suplicándole se digno aceptarlas y aprobarlas, y ratificarlas expediendo sus Reales Diplomas a mi favor. Y ultimamente, le confieso al expresado D.^o Pedro Borrua Crosales, amplio e ilimitado Poder para defensa de todas mis dichas pleytos, causas y negocios civiles y criminales, Eclesiásticos y seculares, ejecutivos y ordinarios que tenga y tuviere con qualquiera persona y asuntos, sobre qualquiera causa y raxones, derechos y pretensiones, siguiéndolos hasta la definitiva, compareciendo para ante S. M. I. Audiencias y Tribunales competentes, presentando pidiéndoles y haciendo cuanto fuere conducente con toda libre, franca y general administracion, facultad de Jurar, recurrir, apelar, suplicar y sustituir en quanto á diligencias Judiciales con relevacion en forma; y así lo otorgé en Madrid á veinte y ocho de Julio de mill ochocientos veisenta, ante el infrascripto Escribano del Numero que dá fe de mi conocimiento siendo testigos los señores D.^o Francisco y Don Antonio Flores y Don Manuel Salbuena residentes en esta Corte. Yo el Duque de Híjar Marques de Orani = Ante mí = Justo Jaona y Loebis

En el Infco Real de S. M. y del numero de Madrid
presente fue a lo que dicho es, y en fe de ello y de
quedar el Protocolo en papel del sello quarto y en
el anotada esta sacada signo y fimo dize en
su otorgamiento.

Yacinto Jaona y Leubus

Don Benito Serrano y Miaga, Ministro hono-
=rario de la Audiencia de Burgos, y Juez de primera
Instancia de esta Villa. Certifico: que Don
Yacinto Jaona y Leubus, por quien esta Sado,
autorizado y firmado el anterior Poder; es tal
Escribano de S. M. y de los del numero de mi
Juzgado, fiel, legal y de toda confianza y la
firma puesta al final de dicho Poder es suya
propria. Y para que asi conste, lo firmo en
Madrid a treinta y uno de Julio de mil ochocien-
=tos cuarenta.

De Benito Serrano y Miaga

Don Ramon Santillan, Ministro Interino de Gracia
y Justicia, S. O.

Certifico: que Don Benito Serrano y Miaga,
por quien está autorizado el anterior documento
es tal Juez de primera instancia de la Villa y
Corte de Madrid como se titula, y la firma que
pone a su final al parecer de su puño y letra.
Y para que conste doy el presente que firmo en
Madrid a primero de Agosto de mil ochocientos
cuarenta. Ramon Santillan.

Don José García Pérez de Castro, Caballero de
numerosa de la Real y Distinguida Orden Española
de Carlos 3.^o; Comendador de la de Isabel la Católica,
de la Sección de Honor de Francia y de la Orden Real
de Leopoldo de Bélgica; Caballero de la Real Orden
de S. Fernando del merito de Napoles; Ministro
Rey de Roma; y Jefe habilitado de la Insigne
Orden del Coyson de Oro, Capitan de Caballeria
retirado, y condecorado con varias cruces de dis-
tincion por acciones de guerra; del Consejo de S.
M. su Secretario con ejercicio de Decretos y sub-Sec-
tario del Ministerio de Estado con el rango de
Ministro plenipotenciario A. A. S.

Certifico: que Don Narciso Sarratien, por quien
está autorizado el anterior Documento, es tal
Ministro interno de gracia y Justicia como se titula,
y la firma que pone á su final es parecida de su
puño y letra. Y para que conste doy la presente
en Madrid á dos de Agosto mil ochocientos y
cuarenta. José García Pérez de Castro

Mons. Chargé d'Affaires de France près le Gouvernement
de Sa Majesté Catholique.

Certifions véritable la signature ci dessus de M.
Joseph García Pérez de Castro, sous Secrétaire
d'Etat de sa Majesté Catholique.

Madrid le six Août 1840.

Le Duc de l'Alcazar

Art. 1.^o Du tarif Douane N. 112. subit 24. requie de l.^o S.

L' Ambassadeur de France certifie recitable la signature
apposée d'acte pact, de M. le Drouyn de L. Treys,
Chargé d'affaires de France à Madrid.
Cocino le 21 Août 1840.

M. De Dalmatis

(184) S. alla Regia Segreteria di Stato per gli
affari Esteri per legalizzazione della firma del
Signor De Dalmatis Ambassadeur de France.
Cocino il 21 Agosto 1840.
De M. Douret

Accettati da S. M. in
Consiglio di Conferenza
del 22. Dicembre 1842.
mediante l'annuo compenso
di lire sarde ottomilse

D. E. il Signor Marchese D'Orsini
offre a S. M. tutti i beni, diritti,
e ragioni, che li appartengono nell'
Isola di Sardegna, di qualunque
sorta essi siano, liquidati, e per
liquidare, mediante l'annuo
compenso di lire sarde diecimila
da computarsi dal giorno primo
gennajo 1842.

Volendo il Sig. Marchese terminare,
e finire ogni lite o pendenza tra
lui, e il Regio Fisco, e Regia
Autorità, rinuncia ad ogni
suo diritto ai frutti delle sue
Signorie, che dal 1830. sono
sotto sequestro; e sarà a carico
del Regio Tesoriero il pagamento
delle spese, e gravami, refusione

esattuate, fino al giorno della decorrenza dell'anno
compreso.

In conseguenza dal momento restano transatte,
e finite tutte le liti di qualunque sorta e per fine
tra il Regio Fisco, e Reale Intendenza, ed il
prefato Signor Marchese.

Si ratifica quanto si è sporto nel presente promemo-
ria per la somma di lire ottomila sardi.

Addi 4. gennajo 1843.

Sottoseritto Cristoforo Corias

per copia conforme

al Segretario di S. M. Capo d'Ufficio nella Segreteria di Stato per
affari di Sardegna — Cesare Di S. Gregorio

Per copia conforme. In fede Comino il 7. marzo 1843.

Chiapitone Segretario

Lettera della Regia Segreteria di Stato per gli
affari di Sardegna diretta a S. E. il Signor Conte
Beyrilli di Condove, Ministro di Stato ecc. ecc.
Presidente del Sacro Supremo Reale Consiglio di
Sardegna, in data 30. Dicembre 1842. / Insinuazione,
e Demanio N. 1991. /

Per parte di S. E. il Signor Don Giuseppe Rafael
Fadrigue Fernandez d'Hyar, Grande di Spagna
di 1. classe ecc. Marchese D'Orani, e Della gallura,
il Signor Don Cristoforo Corias offeriva non sur-
quasi / come risulta dal promemoria qui unito per
copia / la cessione di tutti i beni, diritti, e ragioni

che appartengono all' Eccell.^{mo} suo mandante nell' Isola
di Sardegna, di qualunque sorta essi siano liquidati,
e da liquidarsi mediante l' annuo compenso di lire
fiorini 10.000 duodecimale dal 1.^o gennaio 1843., con che si
intende per ultimata ogni lite, e pendenza per esso, e
il Regio Fisco, rinunciando ai frutti, e Dritti dell
sue Signorie, che dal 1830. trovansi sotto sequestro;
e rinunziando al carico del Regio Demanio il pre-
= gamento delle relative spese, e gravami, nes-
= so effettuato sino al giorno della duodecima dell'
annuo compenso predetto, sul quale chiederà quindi
foralmente / lo svincolamento del terzo.

Per determinazioni prese nei due Consigli di Confe-
= renza delli 22. e 29. cadute mesi S. M. degnossi
di accettare la cessione sopra formalizzata colli
seguenti due variazioni.

1.^a Che l' annuo compenso feudale da inserirsi
sopra il nuovo Debito Pubblico dell' Isola (art. 1.^o Regio
Editto 21. Agosto 1838.) venga stabilito in annuo lire
nuove 15.360. pari a lire sardie 8.500.

2.^a La duodecima di epoca, come si l' effetto della
conversione a stipularsi faccia capo in ogni sua
parte dal 1.^o aprile 1843. con che venga prima di
tal epoca ridotta in istruzione quinta quarto fu
sinqui praticato.

Stando il predetto Signor Don Cristoforo Orias,
dichiarata / verbalmente / di uniformarsi a queste
Sovrane Determinazioni ed essendosi degnata S. M.
di aderire al supplianto svincolamento del terzo del com-
= penso feudale (art. 2.^o Carta Reale 21. Agosto 1838. /

Io mi suo a premuroso dovere di farni partecipare la
S. S. Ill.^{ma} e Exc.^{ma} per nome di questo S. Supremo
Reale Consiglio, e con preghiera di provvedere a
che su tali basi procedasi alla stipulazione del pub-
blico giudiziale istrumento nel modo prescritto dal
Regio Editto 20 giugno 1838. art. 6.^o e f. seguendo
nel resto le varie circostanze in conformità delle
altre vigenti leggi costantemente adoperate nei
casi consimili dal rispettabile Consiglio cui Collo-
si degnamente parlarò.

Il mandato spedito dal Signor Marchese d'Orani
e dal Signor Duca di Mandas complessivamente
in capo dei Signori D.^o Cristoforo Corias, e Don
Antonio Barua Novales per quest' affare, e per la
retrocessione alla Corona del Ducato di Mandas
e Vall d'Oliva, trovasi unito ad altro mio foglio
di quest' oggi relativo appunto a quel Ducato.

Nostro fiducia, che verso il 13. dell' imminente
giugno riceverò dal Vic. Re, e potrà rimettermi
gli atti feudali dei Marchesati, di che si tratta.
Mentre rivolgo copia del presente spaccio al
prelodato Signor Don Corias, e lo invito a
condursi dall' Ill.^{mo} Signor Consigliere Melator,
onde concertare, e prendere li suoi ordini intor-
no al modo, e tempo, in cui dovrà procedersi alla
stipulazione, che occorre, mi pregio di proficua
alla S. S. Ill.^{ma} e Exc.^{ma} novelli sensi del
mio distintissimo ossequio.

Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Sardegna

Di Sillanarina

Per copie conforme = In fede Orani il 4 marzo 1842

Chiapirone Segretario

Verbale

tra

Il Regio Fisco

e

L' Illustrissimo Signor Marchese di Orani Don
Giuseppe Masferrer Fadrique Fernandez

Carino addi ventuno gennaio mille otto cento qua-
ranta due

Personalmente comparso avanti l' Illustrissimo
Signor Presidente l' onte, e Comendador Don
Giuseppe Mercurino Arborio di Gallinara,
Consigliere nel Sacro Supremo Reale Consiglio di
Sardigna, e Relatore della causa, cioè S. C. il
Signor Don Giuseppe Masferrer Fadrique Fernan-
dez d'Hyar, Fiume di Spagna di prima Classe
C. C., Marchese di Orani, e della Gallura
nella persona del suo Procuratore Don Pietro
Ibarrua Rosales come da mandati delli 28 luglio
1840 rogato in Madrid al Notajo Jacinto Jaona y
Lecchua, e delli 17 ottobre 1842 ricevuto in Madrid
dal Notajo Don Claudio Sanz y Narca, e di cui so-
no presentate copie autentiche tradotte dal
traduttore approvato presso gli archivi Reali
Avvocato Chiaffredo Pradighione, per una parte,
e l' Illustrissimo Signor Avvocato fiscale generale

nella persona del suo Sostituto Attoato Carbonazzi
per l'altra.

Per parte del Regio Fisco unitarasi il Procura-
tore dell' Illustrissimo Signor Marchese Di Orani,
e Gallura Jeminiis ad avvenentura alle trattative,
che per parte del Don Cristoforo Orini nominato
anch' egli procuratore coll' ultimo Dei citati mandati
già scarsi proposte, definite, ed accettate Da S. M.
come risulta dal Dispaccio ministeriale Delli 20
Dicembre 1842. in vista massima che D. Cristoforo
Orini oltre di avere prestato il suo verbale con-
senso come appare Dal citato Dispaccio minist-
teriale avrebbe ancora ratificato questo suo
consenso con dichiarazioni in iscritto Da lui
firmate sotto il 4. gennajo corrente, che si
dovrà mandarsi inserite per copia autentica
Di S. Gregorio nell' istrumento da stipularsi.

Lo per parte dell' Illustrissimo Signor D. Piero
Carua Morales, nella qualità di cui sopra, si
dice, che il prefato Don Cristoforo Orini avendo
audito le trattative dal Regio Fisco proposte
secondo il disposto dal Dispaccio ministeriale
sopra citato, non si è alcuna difficoltà insorta
alla riduzione delle suddette trattative in pub-
blico istrumento, se non che a maggior spie-
gazione dell' articolo relativo alle spese, e gravami
di qualunque sorta, nessuno costituito, e suppo-
tarsi Dal Regio Fisco dall' epoca, in cui le resiste
delle Signorie in discorso si trovano sotto sequestro

sino al primo aprile prossimo venturo, conseruati
spiegati, che fra le spese, di cui si tratta, debbono
contarsi;

Primo. La somma di lire nuove 720. Dorata alla
Stampatoria Confari di questa Città per la stampa
del formulario relativo alla causa Galluca Ferraris,
di cui erasi dal Reale Fisco proposta la rinunciazione;
Secondo. Le altre somme relative alle liti veritate,
e restanti innanzi al Reale Supremo Consiglio nelle
interessi del Signor Marchese D'Orani, si, e come
risultarono dall'acte, che il componente si riserva
di rimettere al Nobilissimo Segretario di questo Reale
Supremo Consiglio prima di concludersi il presente
verbate.

Tutte indistintamente le spese, di cui si tratta,
come pure quelle, che per avventura fossero
ancora pagarsi in Sardegna, siano queste pure
incenti alle Signorie medesime, siano pure costi
della di famiglia, siano finalmente spese di lite
ovvero oneraj d'impiegati, devono senz'altro per
sodisfatti coi frutti delle Signorie medesime, li
quali dal mille due cento trenta fino al primo
aprile prossimo venturo cedono al Fisco senza
restrizioni alcuna, il tutto secondo l'offerta fatta
dal Don Cristoforo Orani, ed appellata da Sua
Majestad Mostre come appare dal Dispaccio
Ministeriale sopracitato.

Fa d'uopo precisare aqui forza di discussione per
l'arrenda, e di per conseguenza, che quanto piu per
pari annuati si deve spiegare con chiarezza l'omne,

che ne abbia il Fisco nelle somme come ora dal Compa-
-rente proposte. Dichiarando però il Comparsente Signor
Rosales di rapportarsi a tale riguardo alla sazija
del S. S. Reale Consiglio.

Senza pregiudizio di queste osservazioni si fa presente
che fra le varie liti del Signor Marchese Di Orani al
Regio Fisco, vi è quella relativa al contributo Pru-
-vengo per cui dopo il 1830, salvo errore, venne il Signor
Marchese suddetto ecitato a pagare al fisco una
somma da quella liti apparente: Sebbene in detta
liti, e per li motivi ivi proposti abbia il Signor
Marchese crepito di non essere tenuto a tale
pagamento, sarà però opportuno di esprimere,
che questa liti des. gravimenti intendersi finita
per quanto riguarda il Marchese cedente in vista
dei chiari, e precisi termini con cui venne fatta
da Don Cristoforo Oras l'offerta delle Signorie
in discorso nella parte, in cui si dichiara, che „Dal
„momento doveranno reputarsi transatte, e finite tutte
„le liti di qualunque sorta e per siano tra il Regio
„Fisco, Reale Intendenza, ed il prefato Signor Mar-
„chese „ offerta la quale venne nei precisi termini
disopra accettata colle sole due variazioni, che si
leggono nel Dispaccio ministeriale delli trenta febbrajo
vicembre, le quali variazioni hanno nulla di comu-
-ne colla questione, di cui si tratta.

Le per parte del Regio Patrimonio rispondevasi,
che sebbene possono sembrare fondate le ragioni
sare esposte dal Signor Rosales, tuttavia siccome
le espressioni contenute nell'offerta, e nel Dispaccio

ministeriale potrebbero per avventura riferirsi alle
opere, e di cui gravami così delli propriamente feudali,
egli non dipende di riferirsi a quanto il Supremo Consi-
glio sarà per deliberare.

Inviato perciò le parti Dell' Illustrissimo Signor
Consigliere Relatore a delinare i capi di comune-
accordo, hanno convenuto, che l' Ill.^{mo} Sig. Marchese
D'Orani in conseguenza dell' offerta già fatta da Don
Cristoforo Episcopo, ed accettata da Sua Maestà,
che al Regio Patrimonio i Marchesati Di Orani, e
Gallura Geminis, con tutti i Villaggi, beni, dritti,
e ragioni a quelli annessi, e che prima d' ora
appartenevano, come appartengono all' Illustris-
simo Re, di qualunque sorta essi siano feudali,
allodiali, demoriali, e stabili situati nel Regno
Di Sardegna, nessuna esentata, per l' annua som-
ma di lire fante otto mila pari a lire nuove
quindici mila trecento sepsanta, con che però
s' intendano transatte, e finite tutte le liti di
qualunque sorta esse sieno vertenti tra il Regio
Patrimonio, ed il prefato Signor Marchese, colla
rinuncia di ogni dritto, che potesse competergli
sui frutti de' predetti Due Marchesati dal 1830.
tempo in cui furono messi sotto sequestro sino
al primo del prossimo aprile del 1843, dal qual
giorno incomincerà a decorrere a favore del
predetto Marchese la convenuta annualità delle
lire nuove quindici mila trecento sepsanta pari
a lire fante otto mila, e col patto, che sino alla
sua emuntata epoca del primo del prossimo aprile

saranno a carico del Rejo. Ed in ogni caso tutte le spese
che il Marchese d'Orani avrebbe dovuto sostenere
nella confornita sono espresse, ivi pure comprese
le spese di lite sono annuate ed, e come vece del
Magistrato Determinato, salvo ben inteso, a favore
del Marchese lo svincolamento del terzo dell'annua
consuetudine pagabile in altrettanti cedole secondo il
solito praticato cogli altri Cedenti.

Sovra del che il prelodato Ill.^{mo} Sig. Consigliere Pretore
ha mandato in mio Segretario infrascritto di leggere
il presente verbale per l'opportuna relazione in
Magistrato, previa inserzione della copia dell'
affetto, del Dispaccio ministeriale Delli trenta giugno
decembre, e della rettificata sovra enunciata.

sottoscritti come all'originale. — Pedro Borra
Rosales Procuratore Speciale. — L. Saracco Avv.
avv. Collegiato. — Avvocato Collegiato Novelli =
Carbonazzi Sostituto Avvocato Fiscale generale. —
Gallinara Consigliere Pretore. — Chiapirone
Segretario.

Il Supremo Consiglio visto il presente verbale, cogli
articoli di amichevole componimento in caso contenzioso,
considerando quanto al punto inteso al quale
le parti si sono nello stesso verbale rimesse al suo giudizio,

che di regola in tutte le transazioni le spese di lite riman-
gono sempre a carico di ciascuna delle parti transigenti
e che perciò per parte sopra portare da una sola delle
parti si vuole un patto chiaro, ed espresso.

che in difetto di tale patto, le generiche espressioni
relative alle spese, debbono intendersi, e riferirsi a

tutte le altre spese sparsi a quelle della lita.

Che l'offerta del riscatto del Marchesato D'Orani fatta dal Sindacato, ed accettata da S. M., è stata alligata alla condizione, che dovessero essere a carico del Regio Fisco tutte le spese, e gravami, neppure esentate, senza però essersi fatta menzione espressa delle spese di lita.

Che in conseguenza i termini generici di spese, e gravami vogliono applicarsi a quelle spese, e carichi gravitanti sul Marchesato, e rimasti a soddiscarsi dal giorno, in cui fu il fido posto sotto sequestro, sino a quello della decadenza del prezzo del riscatto.

Che non solo non è dimostrata, che nell'offerta l'offerta del riscatto colla condizione suddetta riguardi alle spese, sia fatta mente Sovrana di altrettanto massi dalle regole ordinarie circa le spese di lita, che anzi dalle comunicazioni fatte in proposito al Consiglio risulterebbe essere stata positiva intenzione di S. M., che, nel porsi a carico del Regio Fisco le suddette spese, e gravami, dovessero intendersi escluse quelle di lita.

Approva li suddetti capi, e promette la loro riduzione in pubblico istrumento, da avere effetto mediante la Sovrana approvazione, commettendo al Pretore della causa di assistere alla stipulazione del medesimo, onde interporre il suo giudiziale decreto, dichiarando però, che nell'istrumento da stipularsi, delle spese, e gravami di cui a termini delle passate intelligenze, dove il Regio Fisco assumersi il carico, saranno espressamente esentate.

ed escluse le spese di lite.

Torino il diciassette febbrajo mille otto cento quarantatre.

Reyrelli Presidente

Manno Reggente — Gallinara Consigliere Relatore

Stara Consigliere — Massa Saluzzo Consigliere

Les D'Aljola Consigliere — Carbonazzi S. A. S. G. L.

Chiapione Segretario

Avendo Noi riconosciuto tale instrumento di convenzione regolare nelle sue forme, utile, e conveniente agli interessi del Mostro Patrimonio, di Mostre certa scienza, Regia Autorità, avuto il parere del Mostro Supremo Consiglio, ci siamo determinati di approvare siccome colle presenti lo approviamo per Noi, e per i Mostri Mostri Siccardi in tutte, e singole le sue parti, volendo che il suddetto abbia il suo effetto per ambe le parti contraenti a cominciare dal primo giorno del prossimo venturo aprile.

Mandiamo pertanto al Mostro ff. Di Vice Re, Luogotenente, e Capitano generale, a tutti li Magistrati, Ministri, ed Ufficiali, e specialmente all'Intendente generale delle finanze, ed al Direttore del Debito Pubblico del Regno Mostro di Sardegna, non che a chiunque altri, cui spetti, o spettare possa di osservare, e far eseguire le presenti secondo la loro forma, muniti, e tenore, perche questo è vola Mostro.

Dato a Torino addi tredici di Marzo ~
l'anno del Signore mille otto cento quarantatre, e del Regno Mostro il decimo terzo.

Firmate Carlo Alberto

Conte Di Villamarina

S. Reyrelli Presidente

S. Musio Reggente

S. Manno Piegante
S. Maresa Consigliere
S. Bruschi Stijala Consigliere
S. Gallisura Consigliere
S. Massa Saluzzo Consigliere
S. Carbonazzi S. M. S. G.
Chiapirone Segretario

Patenti, colle quali S. M. approva l'istrumento
di concenzione stipulatasi in Corina avanti il S. S.
M. Consiglio di Sardegna nel dì 3. corrente tra il
Regio Fisco Generale, e Don Giuseppe Pascale
Fadrigue Fernandez D'Alvar G. per il
Miscatto del Marchesato d'Orani, e del
Dipartimento di Gallura Geminis, mediante
la capitale somma di lire nuove 307,200. pari a
lire sardi 160,000. da iscriversi sul Nuovo Debito
Pubblico dell'Isola, prodamente l'interesse al cinque
per cento d'annue lire nuove 15,360. pari a lire sardi
8000, quale istrumento avrà il suo effetto a datarsi
dal primo giorno del mes. Aprile

Il stato di esse ut. l.

Per Copia estratta dall'originale esistente nella Segreteria del Suo
Supremo Reale Consiglio di Sardegna, e nel Minutario de' istrumenti
di Riscatto de' Fudi, con cui collazionata concordata. In fede Torino il
22. Aprile 1563.

Vittorio Chiapirone Segretario e Legale Notajo